

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274: *Spetta all'associazione sindacale (oggi Collegio) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, (oggi Consiglio Nazionale) costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537.*

ART. 1)

Per quota annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione entro il termine indicato annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 2)

Entro il 30 novembre dell'anno $n - 1$ il Consiglio Direttivo Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia definisce con propria delibera l'importo della quota relativo all'anno n .

In mancanza di Deliberazioni da parte del Consiglio Direttivo l'importo della quota rimarrà invariato rispetto all'anno precedente.

ART. 3)

Il termine ultimo per effettuare il versamento della quota annuale al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia è il 31 Marzo di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa Delibera di modifica.

ART. 4)

Tutti gli Iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia fino alla data della cancellazione sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno n , compreso coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda di cancellazione nel corso dell'anno n .

Solo in casi opportunamente motivati, il Consiglio Direttivo si riserva di valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione anche precedente la data di scadenza annuale.

In caso di istanze di trasferimenti da altro Collegio o di reinscrizione allo stesso Collegio Provinciale della Spezia i richiedenti sono tenuti a pagare un contributo anch'esso stabilito mediante delibera di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, salvo diversa disposizione e delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5)

Entro il mese precedente la data di scadenza il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia invia circolare di avviso o altro documento per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo. L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo comprensivo della quota annuale
- la data di scadenza
- le modalità per effettuare il versamento

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di recapito non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare la consegna della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia alla Segreteria del Collegio via PEC o per posta raccomandata AR.

ART. 6)

La Segreteria del Collegio provvederà alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto (banca, poste o altro istituto) incaricato della riscossione.

ART. 7)

Il mancato versamento della quota nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 7 del precitato D.L. Luogotenenziale n. 382/1944, darà luogo alla sospensione dell'iscritto moroso dall'esercizio della libera professione.

In considerazione di ciò decorso il termine ultimo stabilito per il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo, il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare a mezzo PEC o raccomandata AR un sollecito di pagamento, con invito a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Decorso, senza alcun riscontro detto termine, il Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. N. 7 della Legge 241/1990, darà corso all'avvio del procedimento di sospensione, invitando a mezzo PEC o raccomandata AR l'iscritto a produrre eventuali memorie entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

ART. 8)

Decorso il termine sopra indicato, il Consiglio Direttivo, valutate le eventuali memorie prodotte, potrà procedere con la formale delibera di sospensione, invitando l'iscritto all'immediato deposito presso la Segreteria del Collegio del timbro professionale e del tesserino di riconoscimento, se in suo possesso.

ART. 9)

Il provvedimento di sospensione dell'iscritto sarà annotato nell'Albo Professionale.

Del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione a tutti gli Enti Pubblici e a tutti gli iscritti all'Albo professionale così come previsto dalle vigenti norme.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto tutte le quote annuali dovute.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

ART. 10)

Decorso il termine di un anno dalla data di sospensione e raggiunti due anni consecutivi di morosità, senza che l'iscritto abbia provveduto a saldare la propria posizione ovvero a motivare le cause legate alle predette morosità, configurandosi illecito deontologico, l'iscritto sarà deferito al Consiglio di Disciplina Territoriale che adotterà i provvedimenti del caso.

ART. 11)

In caso di cancellazione dall'Albo sia su richiesta dell'iscritto che a seguito di provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso, le quote annuali maturate ma non corrisposte continueranno ad essere dovute dall'iscritto cancellato.

La Spezia, 12 Aprile 2022